

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva Ciflutrin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ciflutrin dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° gennaio 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva Ciflutrin;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva Ciflutrin, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad apporre ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di Ciflutrin le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Prodotto fitosanitario	N° reg.	Data reg.	Impresa
Ciflox	011681	06/06/03	Kollant S.p.a.
Hidalgroc 5	011531	06/12/02	Rocca frutta S.r.l.
Kayman	011835	30/09/03	Sipcam S.p.a.

04A07839

DECRETO 15 luglio 2004.

Non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Vista la decisione 2004/140/CE della Commissione dell'11 febbraio 2004, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva «fenthion» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto (6) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della decisione 2004/140/CE che stabilisce il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fenthion entro l'11 agosto 2004:

Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione che consente all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di fenthion, applicati in associazione con esche, per il controllo di organismi nocivi sull'olivo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;

Considerato che la decisione sopracitata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su olivo (usi essenziali);

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il mantenimento delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato A al presente decreto, che erano già autorizzati per l'impiego su olivo, in associazione con esche, e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su olivo in associazione con esche (usi essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato A al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato all'11 agosto 2005, ai sensi dell'art. 3, lettera a), della citata decisione 2004/140/CE della Commissione;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti fenthion, riportati nell'allegato A al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, è fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b), della decisione 2004/140/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce la direttiva 99/45/CE in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei preparati pericolosi, tra cui figurano anche i prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva «Fenthion» non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Fenthion», riportati nell'allegato A al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007, limitatamente al solo impiego su olivo in associazione con esche (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni indicate nelle rispettive etichette, riportate in allegato B al presente decreto.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti «fenthion», riportati nell'allegato A al presente decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato A, è consentita fino all'11 agosto 2005.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007 dei prodotti fitosanitari contenenti «Fenthion», riportati nell'allegato A al presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2007.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO A

Prodotti a base di «fenthion» le cui autorizzazioni sono confermate fino al 30 giugno 2007 limitatamente all'impiego su olivo, in associazione con esche (usi essenziali).

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	usi essenziali autorizzati
Lebacyd	4749	10/05/82	Bayer Cropscience S.r.l.	olivo (in associazione con esca)

## ALLEGATO B

ETICHETTE DEI PRODOTTI A BASE DI «FENTHION», DI CUI ALL'ALLEGATO A, LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU OLIVO, IN ASSOCIAZIONE CON ESCHE (USI ESSENZIALI).

**LEBAYCID**

INSETTICIDA

per applicazioni con esche su olivo

**LEBAYCID****COMPOSIZIONE:**

100 g di Lebaycid contengono:  
48,7 g di fenthion puro (=500 g/l)  
coformulanti quanto basta a 100.

contiene xilene

Pianta d'infestazione

Infiammabile, nocivo per inalazione e per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.  
Tossico, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.  
Possibilità di effetti irreversibili. Altamente tossico per gli organismi acquatici.  
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**Consigli di prudenza**

Conservare sotto chiave. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrando l'etichetta). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - viale Certosa 130 - tel 02 3972.1

Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania) (solo 1-5 l)

Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4749 del 10/05/82

Contenuto netto: 500 ml; 1-5 l

Partita n.:

**TOSSICO****PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE****INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miopia. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi sintomi di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveletti.

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**

Olivo: trattamenti con esche proteiche

Mosca delle olive: si eseguono 3-4 trattamenti, distanziandoli di 20-30 giorni, iniziando alla comparsa degli adulti quando l'oliva comincia ad essere recettiva. È necessario distribuire ml 300 di Lebaycid + ml 600-1000 di esca proteica Buminal per ettaro in 50-300 litri di acqua a seconda dell'apparecchiatura usata, delle dimensioni dell'impianto e della forma di allevamento. Il trattamento deve essere effettuato preventivamente trattando una parte limitata della chioma, a strisce su file alterne. Ripetere il trattamento in caso di pioggia.

**COMPATIBILITÀ:** il Lebaycid è miscibile oltreché con esca proteica Buminal, anche con gli antiparassitari a reazione neutra ed alcalina; quando però si tratta di polisolfuri o di poltiglia bordolese è consigliabile usare al più presto possibile la miscela.

**NOCIVITÀ:** il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

**Avvertenza.** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Attenzione.** Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Avvertenze.** Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato - Conservare al riparo dal gelo.

Edizione del bozza usi essenziali-DPD giugno 200416.03.04

04A07830